



## **CIRCOLARE INFORMATIVA 34/02**

(Inoltro tramite servizio [e-f@ct](mailto:e-f@ct))

Milano, 22 ottobre 2002

**OGGETTO:** Riforma del diritto fallimentare – Posizione comune di ABI, Ania, Confindustria, Confai, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

---

### **DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
AOSTA FACTOR	DOTT. MORELLI
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DOTT. RATTI
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DOTT. MORELLI
FABER FACTOR	DOTT. LACCHINI
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	DIREZIONE GENERALE
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	DOTT. SSA BOGINI
FIDIS	RAG. BORGIALLO
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
GALLO & C.	RAG. RIVA
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
ITALEASE FINANCE	DOTT. REDAELLI
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA
MEDIOFACTORING	DOTT. SSA MALANCA
MERCHANT LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE
MPS LEASING & FACTORING	DOTT. POMPEI
POOL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

---

#### **Presidenza e Segreteria:**

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159

E-Mail: [posta.assifact@tiscalinet.it](mailto:posta.assifact@tiscalinet.it)

---

#### **Sede Legale:**

Via della Posta, 3 – 20123 Milano

Codice Fiscale 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152

# RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Posizione comune di ABI, Ania, Confindustria, Confapi,  
Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura

Roma, 10 ottobre 2002

## **LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA**

### **I. – LE RAGIONI ECONOMICHE DELLA RIFORMA**

**1. Le finalità della disciplina delle crisi d'impresa** – La disciplina per la gestione di una crisi d'impresa deve saper contemperare la possibilità da parte dei creditori di far valere le loro ragioni di credito con una adeguata protezione dei diritti dei debitori e dei loro impiegati. La gestione della crisi d'impresa deve tutelare la vitalità del sistema produttivo e deve preservare, il più possibile, la continuità dell'impresa. L'equilibrio tra queste due necessità si realizza nel rispetto di due obiettivi: la certezza e la trasparenza delle regole e la massimizzazione del valore dell'impresa.

Salvaguardare e massimizzare il valore del complesso aziendale significa essere in grado di selezionare quelle imprese che vivono situazioni di difficoltà temporanea da quelle destinate ad essere espulse dal mercato. Per le prime, la valorizzazione non può che consistere nel tentativo di un loro risanamento e rilancio per riportarle a generare ricchezza per l'intera economia. Per le altre, si tratterà di massimizzarne il valore in sede di liquidazione, realizzandola mediante procedure ispirate a principi di celerità, efficienza e flessibilità.

La previsione di procedure più efficaci ed efficienti, oltre a consentire un recupero rapido e completo dei crediti, permetterà di ridurre costi ed oneri amministrativi, attenuando le barriere all'uscita ed incentivando l'intrapresa di nuove attività economiche. La garanzia di un rapido recupero dei crediti si pone inoltre come incentivo a finanziare nuove iniziative imprenditoriali con indubbi vantaggi in termini di stimolo alla nascita di nuove imprese.

Per quanto riguarda la certezza delle regole, la regolamentazione della crisi di impresa deve garantire la stabilità degli atti negoziali tra i partecipanti, la credibilità delle sanzioni, l'efficacia *dell'enforcement* e la rapidità della procedura. Soltanto in questo contesto sarà possibile realizzare concretamente la massimizzazione del valore aziendale a seconda che si possa rilanciare l'impresa o si debba liquidarla. Un quadro regolamentare opaco e inefficiente induce i debitori a contrarre passività senza la dovuta cautela e i creditori a ridurre la fiducia verso il buon esito di ciascuna transazione effettuata con l'impresa: ciò pregiudica la competitività e la crescita economica del Paese.

**2. La situazione attuale** – I dati ufficiali disponibili dimostrano l'inadeguatezza dell'attuale disciplina fallimentare. Essa infatti non solo è orientata a finalità di liquidazione anziché di risanamento, ma non riesce neppure a garantire una liquidazione efficace e tempestiva dell'attivo.

I fallimenti, dopo aver toccato punte di 16.000 negli anni Novanta, sono stati 12.718 nel 1999; la loro durata media si aggira tuttora intorno ai 7 anni, con picchi di oltre 10 anni al Sud. In media annua, dal 1988 al 1999 si sono chiusi in ben 45 casi su 100, per insufficienza o mancanza dell'attivo, passando, in valore assoluto, da 2.700 a oltre 5.100. Soltanto nel 49% dei casi la chiusura è avvenuta attraverso la liquidazione e ripartizione dell'attivo; nel restante 6% si ritrovano le modalità di pagamento integrale e concordato. Risulta confermato che le procedure oggi vigenti sono incapaci di raggiungere in termini soddisfacenti anche le finalità liquidatorie che le contraddistinguono.

Dai dati relativi all'ammontare dell'attivo e del passivo censito alla chiusura del fallimento emerge il progressivo divario tra la crescita del deficit patrimoniale e quella dell'attivo liquidato: anche per questa via risulta dimostrata l'inadeguatezza delle procedure a garantire un soddisfacente grado di recupero. A ciò si aggiunge l'incremento dei costi delle procedure stesse, che hanno raggiunto un'incidenza rilevante sull'attivo liquidato: si tratta quindi di procedure costose oltre che inefficienti.

La situazione descritta è ancora più evidente se valutata facendo ricorso ad una sorta di «indice di insoddisfazione dei crediti ammessi al passivo», inteso come rapporto tra il deficit patrimoniale - a cui vanno ad aggiungersi le spese connesse alla procedura per la priorità loro riconosciuta - ed i crediti ammessi al passivo: con questo indicatore può essere meglio apprezzata la misura in cui i crediti hanno trovato soddisfacimento.

Il rapporto espresso da questo indicatore è pari all'88% nel 1995 e si posiziona oltre l'89% nel 1999. In altri termini la totalità dei crediti ammessi al passivo, pari a 7,5 miliardi di euro nel 1999, trova soddisfazione per circa il 10% e resta insoddisfatta per 6,7 miliardi di euro. Questo dato si presta ad una serie di considerazioni: sicuramente esso è il frutto della lunghezza delle procedure e della incapacità delle stesse di pervenire ad una liquidazione dell'attivo, qualitativamente e quantitativamente, soddisfacente; ma è anche la conseguenza della circostanza che il fallimento si è aperto in un momento in cui l'attivo era divenuto inconsistente.

Questa riflessione del resto è coerente con la sostanziale assenza nel diritto fallimentare di efficaci procedure di risanamento, cui le imprese possono tempestivamente rivolgersi in caso di crisi reversibile: l'insuccesso dell'amministrazione controllata sotto questo aspetto è constatazione diffusa e condivisa nelle diverse sedi. C'è quindi bisogno non solo di migliorare tempi e modalità delle procedure liquidative, ma anche di prefigurare procedure di risanamento efficienti che consentano al debitore che vuole superare la situazione di difficoltà di farlo d'intesa con i creditori disposti a sostenerlo.

**3. Crisi d'impresa e valutazione del rischio di credito** – Il pregiudizio derivante alle imprese e all'intera economia dalla situazione fin qui illustrata emergerà ancora più chiaramente e analiticamente una volta che saranno operativi i nuovi meccanismi di vigilanza prudenziale che presiedono l'attività delle banche. Infatti, la logica cui va ispirandosi la nuova versione dell'Accordo di Basilea sul patrimonio di vigilanza, è quella di collegare in modo ancor più stretto la percentuale che una banca si attende di recuperare da una esposizione creditizia, con il costo del capitale che la banca stessa sopporta a fronte della esposizione medesima.

Ad oggi le procedure fallimentari hanno, come detto, una durata media di 7 anni e consentono alle banche di recuperare, al termine delle procedure medesime, il 38% della esposizione iniziale. Tenendo conto dei costi operativi annui dell'1,2%, il valore attualizzato della quota recuperabile è pari al 23,09%. In altri termini, ciò significa che a fronte di un credito iniziale di 100 euro, la quota netta recuperata, valorizzata ad oggi, è pari a 23,09 euro. Per complemento, la banca stimerà in 76,91 euro la perdita attesa conseguente al *default* del debitore.

Si ipotizzi adesso una modifica della legge fallimentare tale da mantenere immutata la percentuale di recupero ma da abbreviare la durata. Già passando da 7 a 6 anni, la perdita attesa si riduce da 76,91 a 75,15 euro. Qualora la durata si allineasse a quella stimabile come media degli altri principali paesi europei, cioè tre anni e mezzo, la perdita attesa diminuirebbe a 70,54 euro. In quest'ultimo caso, quindi, una banca che fosse esposta per 100 euro e che si trovasse ad affrontare una procedura fallimentare che dura fra i tre e i quattro anni e che le consente di recuperare, al termine della procedura e senza tenere conto dei costi, il 38%, si attenderebbe un recupero attualizzato pari a 29,46 euro.

D'altra parte, interventi migliorativi sulla disciplina fallimentare non determinano soltanto una riduzione dei tempi ma anche e soprattutto una percentuale ed una capacità di recupero superiori. Ciò avviene attraverso il ripensamento di modalità negoziali e procedurali più efficaci (per esempio, procedure concordate) e l'attribuzione ai partecipanti alla procedura di compiti, funzioni, diritti ed obblighi secondo schemi più congeniali agli obiettivi finali. Nella stima che segue, vengono ipotizzati miglioramenti successivi della percentuale di recupero nominale. Dall'attuale 38% - fermo restando l'obiettivo di tre anni e mezzo di durata - per passaggi intermedi, si giunge ad un livello di recupero nominale pari al 55%. Tale scelta intende approssimare il valore di partenza che verrà utilizzato dal nuovo Accordo di Basilea, indicato almeno nel 50%. Dunque, con una durata media della procedura pari a 3,5 anni, nel caso in cui il recupero atteso nominale passasse dal 38 al 55%, la perdita attesa passerebbe da 70,54 a 55,85 euro.

Se si considerano congiuntamente i due benefici (minor durata e maggior quota recuperata) il valore attualizzato recuperabile sarebbe pari a 44,15 euro – rispetto all'attuale 23,09 – e la perdita attualizzata si ridurrebbe dall'odierno 76,91 al 55,85%. Ne consegue che l'impatto di una adeguata regolamentazione del diritto fallimentare sull'efficacia della tutela delle ragioni del credito può essere tale che, ove si realizzasse le ipotesi sopra indicate, i tassi dei prestiti a rischiosità medio-alta potrebbero diminuire anche più di un punto percentuale.

In altri termini, il meccanismo di analisi del rischio di credito prefigurato dalle prossime modifiche di vigilanza rende evidente che, attualmente, l'inefficienza delle regole che presiedono la disciplina delle procedure concorsuali pone a carico delle imprese e dell'economia nazionale un onere di miliardi di euro, che solo una radicale modifica legislativa è in grado di eliminare.

## II. – LE LINEE GUIDA DELLA RIFORMA

Le indicazioni economiche che precedono confermano che l'efficienza delle procedure concorsuali risulta pregiudicata da una serie di fattori: il modesto valore economico di molti fallimenti, dal quale deriva un certo disinteresse dei curatori a gestirli; le difficoltà nella liquidazione dell'attivo, sia mobiliare che immobiliare; la lunga durata delle procedure, ascrivibile, tra l'altro, alla pendenza di giudizi in materia civile, penale e tributaria, nonché al contenzioso instaurato dall'esperimento delle azioni revocatorie e dalle relative opposizioni. La riforma della legge fallimentare deve quindi assicurare riduzione dei tempi, incremento di efficienza e risparmio di costi; salvaguardia dei valori aziendali; stabilità degli atti compiuti dall'impresa in crisi.

**1. Riduzione dei tempi, incremento di efficienza e risparmio di costi** – Le procedure in vigore sono tutte caratterizzate da un alto grado di formalizzazione, dall'esistenza di rigorosi presupposti di accesso, da tempi e modalità predeterminati da rispettare. Tutto ciò esalta la legalità formale delle procedure, non la loro efficacia. Nel rispetto sostanziale dei principi di legge, occorre semplificare il numero delle procedure, differenziandole per finalità; attenuare le conseguenze personali in capo all'imprenditore, aumentando la sua disponibilità ad attivare procedure concorsuali; rendere queste procedure più flessibili, riducendone i costi e semplificandone l'applicazione.

*1.1. Razionalizzazione delle procedure concorsuali:* debbono ridursi a due le procedure, l'una volta al risanamento dell'impresa, l'altra alla sua liquidazione. In questa logica di procedure orientate in funzione dei presupposti e delle finalità perseguite, è coerente eliminare la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza o, almeno, coordinarne la disciplina con i nuovi principi ispiratori della riforma.

*1.2. Soggetti esclusi dalle procedure:* debbono escludersi i soggetti aventi le caratteristiche dei "piccoli imprenditori", individuati secondo criteri economico finanziari inseriti nella legge, ma aggiornati periodicamente da decreti ministeriali. Tali criteri si applicano anche alle società commerciali, che quindi possono essere escluse dalle procedure, ove siano riconducibili alla tipologia dei "piccoli imprenditori".

*1.3. Conseguenze personali in capo all'imprenditore:* occorre modificare radicalmente l'impostazione che "colpevolizza" l'imprenditore fallito, addossandogli ogni responsabilità per la crisi e ponendo a suo carico conseguenze personali e patrimoniali che lo penalizzano al punto da impedirgli di promuovere ulteriori iniziative d'impresa. Questo significa distinguere le situazioni in cui la crisi sia

dovuta a una particolare condizione congiunturale, o anche a scelte o valutazioni dell'imprenditore che a posteriori si siano rivelate inadeguate, dai casi in cui lo stato di insolvenza sia invece imputabile a sue gravi (colpevoli o addirittura dolose) violazioni della legge. Solo in quest'ultima ipotesi si giustifica un intervento di carattere "punitivo", attraverso norme penali che rappresentino un deterrente contro comportamenti illeciti.

1.4. *Tempestiva emersione della crisi*: l'approccio "punitivo" nei confronti della persona dell'imprenditore della vigente disciplina delle procedure concorsuali, nonché la sostanziale inefficacia di tali procedure ad una rapida soluzione della crisi scoraggiano l'imprenditore dal denunciare tempestivamente le proprie difficoltà finanziarie, spingendolo anzi ad occultare la situazione economica dell'impresa, con grave e, spesso, irreparabile pregiudizio delle possibilità di risanamento. Un'impostazione della disciplina della crisi dell'impresa non "colpevolizzante" nei confronti dell'imprenditore, come si è visto, può essere di aiuto nel favorire una più rapida emersione della situazione di difficoltà. Tuttavia questa soltanto non può essere ritenuta sufficiente. E' infatti allo stesso tempo necessario prevedere meccanismi procedurali di allerta che consentano all'impresa di diagnosticare precocemente l'emergere di difficoltà economico-finanziarie (a questo fine sicuramente utile per le imprese sarà la conoscenza del *rating*, e delle sue evoluzioni, che le banche dovranno attribuire loro ai sensi dei nuovi accordi di Basilea), di coglierne tempestivamente la portata, di scegliere i rimedi più adatti per superarle attraverso un'operazione di risanamento, che si giovi di interventi di nuova finanza e dell'utilizzo di garanzie, ivi comprese quelle fornite dai Confidi.

1.5. *Valutazione tempestiva dell'economicità della procedura*: considerato l'alto numero di fallimenti chiusi per assenza di attivo da liquidare, è necessario prevedere che venga svolta una verifica preventiva della situazione dell'imprenditore insolvente, al fine di valutare se sia conveniente o meno avviare la procedura, fermo restando l'accertamento delle responsabilità civili e penali a carico dell'imprenditore.

1.6. *Incrementare i poteri del comitato dei creditori*: anche nelle procedure liquidative, occorre attribuire ad esso poteri di valutazione del merito delle scelte di gestione, in particolare per quanto attiene l'approvazione del piano di liquidazione redatto dal curatore e l'autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione. In questa ottica devono prevedersi i criteri per la costituzione del comitato (consentendone l'integrazione con esperti esterni, dotati di specifiche competenze tecniche) e il suo funzionamento, garantendo il contemperamento delle esigenze delle singole categorie di creditori.

1.7. *Ridefinire il ruolo dei giudici*: riservati al comitato poteri di valutazione nel merito, ai giudici – in coerenza del resto con l'orientamento seguito dal legislatore

re nella riforma del diritto delle società – va attribuito il potere di verifica sulla legittimità degli atti e di risoluzione delle controversie derivanti, secondo modalità processuali semplificate. Infatti, il cumulo in capo al giudice di funzioni di controllo della procedura e di risoluzione delle controversie che ne scaturiscono produce un forte aumento del contenzioso, nonostante sia aumentato il numero delle sentenze pronunciate, ed un connesso allungamento dei tempi della giustizia.

1.8. *Professionalità e onorabilità dei curatori*: senza pervenire necessariamente alla creazione di un apposito albo, occorre stabilire requisiti di professionalità e onorabilità per questi soggetti, stabilendo altresì che le relative funzioni possano essere attribuite anche a soggetti organizzati in forma associativa.

1.9. *Modalità di liquidazione dell'attivo*: al fine di assicurare la massimizzazione del valore ricavato dalla liquidazione, occorre stabilire che l'attivo possa essere realizzato anche attraverso operazioni di dismissione in blocco di beni o di parti o di categorie di essi (conferimento, fusioni, scissioni, ecc.), adottando anche lo strumento della cartolarizzazione dei crediti; nella medesima logica, ammettere che la realizzazione dell'attivo possa effettuarsi anche prima che venga predisposto lo stato passivo. E' necessario garantire trasparenza e pubblicità in tutte le procedure di realizzo, al fine di prevenire fenomeni di speculazione commerciale e di evitare comportamenti fraudolenti.

1.10. *Procedura*: prevedere l'utilizzo generalizzato del procedimento in camera di consiglio – alla luce dell'art. 111 della Costituzione – per ciò che attiene non solo gli atti introduttivi delle procedure, ma anche per le controversie derivanti dal suo svolgimento. I provvedimenti emessi dal giudice delegato ricorribili in tribunale, vengono da questo decisi in composizione monocratica costituita da un giudice terzo e in camera di consiglio.

**2. Salvaguardia dei valori aziendali** – Le procedure attualmente in vigore, anche quelle volte a conseguire il recupero dell'impresa, hanno dato cattiva prova, solo raramente realizzando tale finalità. Il menzionato formalismo crea i maggiori inconvenienti nelle procedure di ripristino della funzionalità dell'impresa, nelle quali rapidità e snellezza rappresentano fattori decisivi. Occorre quindi sia ripensare le procedure giudiziali, sia dare spazio a quelle stragiudiziali.

2.1. *Accordi fra creditori e imprenditore*: occorre attribuire maggior rilievo agli accordi fra le parti sia nelle procedure giudiziali che in quelle stragiudiziali. Occorre in altri termini riconoscere che la composizione di interessi raggiunta fra i creditori e l'imprenditore per il piano di risanamento, inserito o meno in una procedura giurisdizionalizzata, rappresenta un punto fermo per la soluzione della crisi, della quale il giudice deve verificare la legittimità (completezza ed adegua-



tezza informativa, rispetto delle maggioranze, correttezza nella individuazione delle classi dei creditori, coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, ecc.), ma non sindacare il merito.

*2.2. Gestione dell'impresa:* deve affermarsi il principio che, durante le procedure di risanamento, la gestione dell'impresa rimane affidata all'imprenditore, il quale fornisce periodiche relazioni al comitato dei creditori. Va del pari previsto che il tribunale, d'ufficio o adito dal comitato, possa provvedere, con decreto motivato, alla nomina di un commissario cui attribuire la gestione dell'impresa, ove ritenga che in capo all'imprenditore non sussistano le qualità tecnico-professionali idonee al raggiungimento delle finalità perseguite con la realizzazione del piano di risanamento.

*2.3. Ruolo dei creditori e del comitato dei creditori:* la valutazione del piano di risanamento deve essere riservata, nel merito, ai creditori divisi per classi omogenee e secondo maggioranze predefinite; al comitato di creditori spetta la verifica degli atti di esecuzione, la sorveglianza sull'esecuzione degli atti, l'autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione. Ripetendo quanto illustrato al § 1.6, devono prevedersi i criteri per la costituzione del comitato (consentendone l'integrazione con esperti esterni, dotati di specifiche competenze tecniche) e il suo funzionamento, garantendo il contemperamento delle esigenze delle singole categorie di creditori.

*2.4. Omologazione degli accordi stragiudiziali:* ove l'accordo sia raggiunto al di fuori di procedure giudiziali, occorre prevedere che esso sia asseverato da esperti esterni; sia stabilita sanzione penale a carico di chi fornisca dolosamente notizie e dati falsi per la redazione del piano; sia omologato dal giudice che ne verifichi la legittimità. Da questa verifica derivano la generalizzazione del consenso ai creditori non aderenti (o, almeno, ai creditori non aderenti delle singole classi) nonché il formalizzarsi delle garanzie poste a tutela dei partecipanti al piano.

*2.5. Garanzie poste a tutela dei creditori partecipanti al piano:* per evitare che l'apertura di una procedura liquidatoria a seguito della mancata riuscita del piano e l'applicazione delle connesse conseguenze in chiave civile e penale rappresentino deterrenti decisivi per l'approntamento del piano da parte dei creditori, occorre prefigurare apposite tutele: prededuzione dei crediti nascenti da operazioni effettuate nell'esecuzione del piano; esenzione dalla revocatoria degli atti compiuti; non responsabilità per concessione "abusiva" di credito; esclusione della configurabilità di fattispecie penali (bancarotta).

**3. Stabilità degli atti** – Nei rapporti fra imprenditori la definitività degli atti costituisce valore economicamente apprezzabile: ne sono riprova le esenzioni da revocatoria che il legislatore ha di recente stabilito con una serie di disposizioni

speciali (si pensi alla legge sul *factoring*, al recepimento della direttiva sul *settlement finality*, alla legge sulla cartolarizzazione). Occorre dunque evitare che l'efficacia degli atti funzionali alla gestione dell'impresa sia messa in dubbio dalla crisi di quell'impresa.

3.1. *Riduzione del periodo sospetto e del termine di prescrizione*: occorre circoscrivere nel tempo sia il termine annuale o biennale del periodo sospetto, riducendolo alla metà, sia il termine di prescrizione dell'azione (da cinque a tre anni). La decorrenza del periodo sospetto deve essere fissata dal giorno di apertura della procedura di insolvenza, per evidenti ragioni di certezza, e non dal momento della richiesta dell'apertura medesima.

3.2. *Affermazione della natura indennitaria della revocatoria*: presupposto per l'esperibilità dell'azione è che l'atto abbia prodotto un depauperamento della massa attiva, con conseguente danno per i creditori. La revocatoria deve essere un rimedio alla frode operata dal debitore in prossimità del fallimento, volta ad assicurare situazioni di privilegio a qualche creditore in danno di altri con pregiudizio per il patrimonio dell'imprenditore, e quindi funzionale esclusivamente a reintegrare detto patrimonio del pregiudizio subito, non già uno strumento per ripartire il costo sociale dell'insolvenza tra i creditori. Va salvaguardata dagli effetti dell'azione revocatoria la posizione del terzo che contrae con l'impresa senza avere conoscenza dello stato di insolvenza della stessa.

3.3. *Esenzione dalla revocatoria*: deve essere esclusa l'esperibilità dell'azione per quegli atti coerenti con la gestione ordinaria dell'impresa, fra i quali ad esempio debbono essere ricomprese le rimesse affluite su un conto corrente che abbia mantenuto la elasticità che gli è propria, le operazioni "mano contro mano" (in cui il versamento della somma è contestuale al trasferimento a terzi della medesima) e le operazioni bilanciate (nelle quali la rimessa presenta, già all'atto del deposito, una specifica destinazione a favore di terzi).

3.4. *Esclusione della "consecutio" fra le procedure*: occorre impedire il fenomeno della "consecuzione" rispetto a procedure di prevenzione o superamento delle crisi di carattere giudiziale o stragiudiziale fondate su presupposti oggettivi non riconducibili alla nozione di stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento (o equivalente).